

determinate per i loro gradi rispettivi.

344. Gl'Ispettori generali d' Artiglieria, e del Genio, ed i loro Ajutanti di campo riceveranno sempre l'alloggio in denaro, che loro sarà pagato per tutto l'anno.

345. Insorgendo contesa tra l'abitante, e l'Uffiziale sulla quantità dell'affitto da pagarsi, le Amministrazioni municipali pronuncieranno definitivamente sulla contestazione.

346. Le disposizioni del presente regolamento relative agli stabilimenti militari, che si ritrovano nelle Piazze di guerra, e posti militari saranno pure estese a tutti gli altri stabilimenti, che servono abitualmente all'alloggio delle truppe, in qualunque luogo del territorio della Repubblica siano esse situate, salve quelle modificazioni, che si prescriveranno.

347. In tutti i luoghi, dove non si trovano nè Ajutanti, nè Comandanti di Piazza, le funzioni loro attribuite sugli alloggi militari indicate in questo regolamento, verranno disimpegnate dal Comandante della truppa, o dagli Uffiziali, da lui destinati.

348. In mancanza d'Ingegneri militari, suppliranno alle loro funzioni gl'Ingegneri civili, o quegli agenti, che saranno destinati dalle Direzioni del Genio.

349. Qualora nei luoghi, dove sono stabilite delle guarnigioni non vi fosse Commissario di guerra, il Commissario ordinatore della Divisione potrà incaricare di tale servizio il Commissario di guerra, che trovasi nel luogo più vicino.